

D. Le attività collegiali che si svolgono prima dell'inizio delle lezioni sono obblighi di servizio o rientrano nel computo delle 40+40 ore?

R. Rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all'insegnamento.

All'art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che *“L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”*

All'art 28/5 è precisato che l'orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell'infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria.

Tale orario trova però la sua applicazione **“nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”**.

Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all'attuazione delle delibere collegiali che precedono l'inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell'ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all'insegnamento, nel monte ore previsto all'art. 29/3 lett. a) e b), e **non** in quello relativo l'orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”.

A nulla rileva il fatto che l'attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.

(Leggi anche “Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni”

<http://www.orizzontescuola.it/node/16913>)

D. Le operazioni di scrutinio ed esami rientrano nel computo delle 40+40 ore?

R. No.

Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL).

Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.

D. Se nello stesso giorno svolgo l'orario d'insegnamento di mattina e ho un'attività collegiale programmata nel pomeriggio, esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non posso superare nell'arco della stessa giornata?

R. No. Almeno per ciò che riguarda il personale docente.

Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all'art. 8 dispone:

“Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.

Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA.

L’art. 50/3 detta: *“L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”.*

Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire *“criteri e modalità relativi alla **organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente**, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”.*

In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.

D. Ho l’obbligo di partecipare ad un’attività collegiale se programmata nel mio giorno libero?

R. Sì.

Il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni.

Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale.

C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).

D. Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ed è obbligatorio parteciparvi?

R. Sì.

di paolo1974

OrizzonteScuola.it

Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un'eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40).